

Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50).

-Disposizioni generali-

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 di seguito nuovo Codice degli Appalti).
2. Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, tra il **responsabile unico del procedimento** e i soggetti che svolgono le **funzioni tecniche** di cui al comma 1 (esclusivamente le attività di programmazione della spesa per investimenti; verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di conformità; di collaudatore statico) nonché tra i loro **collaboratori**.
3. Il fondo è costituito e ripartito "per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura" così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è nominato nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il responsabile del servizio titolare delle funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 è RUP dei procedimenti afferenti alla propria unità organizzativa. A questi compete l'eventuale assegnazione dei ruoli e funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 ad altri dipendenti e la individuazione del gruppo di lavoro.
5. Qualora le funzioni tecniche siano svolte in forma associata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 nella convenzione sono definiti ruoli e i compiti degli uffici ed individuato per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione di lavori, servizi e forniture il relativo RUP.
6. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

-Programmazione ed esecuzione di opere, lavori, forniture e servizi

Art. 2

Determinazione della quota di incentivazione

1. E' istituito il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo n. 113 del nuovo Codice degli Appalti costituito in misura massima del 2,0% dell'importo del lavoro, opera, fornitura o servizio posto a base di gara. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento

secondo i criteri ivi individuati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo laddove consentito dalle normative vigenti è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti.

2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importi indicate di seguito:
 - :1) per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino ad € 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione del 2,0%;
 - b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.000,00 € 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore: a € 5.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%.
3. Il fondo è costituito dall'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura al netto dell'iva e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato.
4. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell'ente.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, all'atto della progettazione che, con riferimento alle opere e ai lavori pubblici sia conforme alle previsioni di cui all'art. 23 e, con riferimento ai servizi, sia conforme alle previsioni di cui all'art. 24, comma 15 del d.Lg. n. 50/2016.
6. L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del Responsabile del settore competente prima dell'inizio dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
7. I pagamenti degli incentivi avverranno secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 7. con le seguenti tempistiche:

Gruppo di programmazione e progettazione:

- per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino a € 5.000.000,00: con l'approvazione del progetto esecutivo o per servizi e forniture con l'approvazione del grado di progettazione corrispondente in genere un unico livello);
- per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 5.000.000,00: entro 60 giorni dall'approvazione del livello di progettazione corrispondente al progetto esecutivo e per forniture e servizi con il grado di progettazione corrispondente;

Gruppo di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione:

- dopo 30 gg dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera o di verifica di conformità.
- L'incentivo al responsabile unico del procedimento viene liquidate al 50% dopo l'inizio del lavoro, dell'opera, della fornitura o del servizio e al 50% dopo il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione.

Interventi che accedono all'incentivazione

1. Le funzioni tecniche che accedono all'incentivazione riguardano tutte le acquisizioni di beni e servizi e tutti i lavori pubblici come di seguito coerenti con i documenti programmatori comunali e con il bilancio pluriennale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, nell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità) (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Art. 5

Gruppo di lavoro

1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente ed obbligatoriamente tutti i dipendenti idonei dell'ente, ognuno in relazione alle proprie funzioni e al proprio profilo professionale.
2. L'espletamento degli incarichi affidati non deve in nessun caso interferire con il regolare svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio.
3. Per esigenze eccezionali, o per specifiche professionalità, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro anche i dipendenti di settori non ordinariamente afferenti a quanto indicato all'articolo 4, purché con profilo tecnico o amministrativo.

4. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Servizio competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuale esecuzione delle procedure espropriative e dell'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento.
5. La composizione del gruppo è definita con determinazione del responsabile del servizio che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegna ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa propria o (con il consenso del relativo responsabile) appartenente ad altra unità, la responsabilità del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico di cui al precedente punto 5, deve essere individuato/a:
 - il lavoro/opera/servizio/fornitura;
 - l'importo presunto a base di gara del lavoro/opera/servizio o fornitura;
 - il crono programma per ogni funzione svolta;
 - il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati, nonché l'attribuzione dell' aliquota spettante a ciascun componente.

Art. 6

Tempi di realizzazione e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale negli obiettivi e negli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorrà fornire l'Assessore di riferimento nonché secondo il cronoprogramma redatto dal Responsabile del Servizio.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 5% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo.
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, comporterà una riduzione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Art. 7

Polizze assicurative

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 26 comma 6 lett. d) del Nuovo Codice degli Appalti nonché le spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento.

Art. 8

Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. L'effettiva erogazione del fondo di incentivazione, da effettuarsi con le percentuali di seguito riportate, avverrà con l'atto di liquidazione secondo la tempistica sopra definita.
2. Il fondo è ripartito dal Responsabile competente, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il personale di cui agli articoli 4 e 5.
3. La ripartizione avverrà con le percentuali sotto indicate:

Responsabile del Procedimento		35%
Programmazione degli interventi		10%
Verifica preventiva dei progetti:		15%
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare):	3%	
Progetto definitivo	5%	
Progetto esecutivo	7%	
Nel caso di "livello unico della progettazione" (per servizi e forniture	15%	
Redazione bandi, capitolati, procedure di gara, contratti		20%
Direzione dei Lavori o direzione dell'esecuzione		10%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		5%
Collaudo o certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità		5%
Totale aliquote		100%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti. Il restante 20% spetterà al Comune, laddove consentito e in tal caso verrà destinato secondo quanto previsto dall'articolo 113 del Nuovo Codice degli Appalti.

4. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il Responsabile competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o di alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del Nuovo Codice degli appalti. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

Art. 9

Economie

Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione.

-Disposizioni comuni-

Art. 10

Disposizioni finali

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.